

**Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE****“Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha respinto il ricorso della Commissione europea contro l'Italia, avente ad oggetto la presunta incompatibilità della normativa nazionale, relativa agli onorari degli avvocati, con i principi di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE (già art. 43 e 49 TCE). Tali principi ineriscono, rispettivamente, alla "libertà di stabilimento" dell'impresa e alla "libera prestazione di servizi" in tutto il territorio UE. In base ad essi è stabilito che gli operatori economici provenienti da uno Stato membro UE, qualora si trovino ad esercitare sul territorio di un altro Stato dell'Unione, non subiscano discriminazioni in ragione della loro diversa cittadinanza. Dette discriminazioni assumono natura ora "diretta", ora "indiretta". Nel primo caso, la legislazione interna allo Stato membro, diverso da quello di provenienza e definito Stato "ospitante", riserva un trattamento di sfavore agli operatori "migranti" rapportando esplicitamente la diversità di regime al fatto stesso per cui questi ultimi sono cittadini di un altro Stato. Nell'ipotesi della discriminazione "indiretta", invece, la normativa nazionale prevede un trattamento formalmente uniforme sia per gli operatori domestici che per quelli trasfrontalieri, inserendosi, tuttavia, in un contesto di circostanze tali per cui, di fatto, la posizione dello straniero risulta comunque penalizzata, rispetto a quella del soggetto interno. A questo proposito, la Commissione ha sollevato il rilievo per cui la disciplina vigente in Italia, che prevede dei limiti massimi agli onorari degli avvocati, porrebbe i legali, provenienti da altri Stati membri e operanti sul territorio italiano, in condizioni deteriori rispetto a quelli domestici (Regio Decreto Legge 27/11/1933, n. 1578, come successivamente modificato e Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, convertito nella Legge 4/8/2006, n. 248). Infatti - attesa la fissazione di limiti massimi invalicabili, ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista - ove quest'ultimo provenisse da uno Stato estero, non sarebbe in grado di percepire un margine di guadagno adeguato a compensarlo dei costi supplementari dovuti alla lontananza, soprattutto con riguardo all'assistenza per cause di particolare complessità. Detta disciplina, pertanto, renderebbe più difficile, per gli avvocati trasfrontalieri, esercitare in Italia, sia che vi pongano un centro stabile di interessi (con conseguente violazione, dunque, del principio della libertà di stabilimento di impresa), sia altrimenti (lesione della libertà di rendere i propri servizi – art. 56 TFUE). La Corte UE, tuttavia, non ha accolto gli argomenti della Commissione, osservando che i massimali agli onorari degli avvocati, come stabiliti dalla Legge italiana, presentano un carattere di flessibilità tale, da garantire una retribuzione corretta anche in tutte le circostanze in cui il prestatore provenga da altro Paese membro: infatti, dispone la normativa nazionale che - per cause di particolare importanza, complessità e difficoltà - gli onorari possano essere aumentati sino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, o addirittura aumentati sino al quadruplo per le fattispecie di straordinaria importanza, ovvero innalzati ulteriormente in caso di persistente sproporzione fra le tariffe e la prestazione effettiva dell'operatore.

**Stato della Procedura**

Il 29/3/2011 la Corte UE ha, dichiarato, con sentenza, l'inadempienza dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-565/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

# Pesca

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>PESCA |   |                |                     |                  |
|-------------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|
| Numero                        | Oggetto   | Stadio         | Impatto Finanziario | Note             |
| Scheda 1<br>2004/2225         | Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme  | PM             | Sì                  | Stadio invariato |
| Scheda 2<br>1992/5006         | Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti | SC<br>C-249/08 | Sì                  | Stadio invariato |

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2004/2225 –ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l’obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all’art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell’obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall’articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonchè la mancata emanazione, da parte delle Autorità marittime, delle istruzioni previste dall’art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all’Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L’art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 2 – Pesca****Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’ Unione europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia agli obblighi sanciti dall’art. 1 del Regolamento CEE 2241/87, nonché dagli artt. 2 e 31 del Regolamento CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei Regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo Regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinchè la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il Regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale Regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie Autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009, con sentenza, la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

# Salute

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>SALUTE |  |        |                     |                 |
|--------------------------------|--|--------|---------------------|-----------------|
| Numero                         | Oggetto  | Stadio | Impatto Finanziario | Note            |
| Scheda 1<br>2011/0489          | Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica        | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 2<br>2011/0487          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile                   | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 3<br>2011/0486          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220)                  | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 4<br>2011/0484          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della Direttiva          | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 5<br>2011/0483          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della Direttiva        | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 6<br>2011/0482          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l'inclusione nell'allegato I del fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 7<br>2011/0481          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il farfari sodico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva  | MM     | No                  | Nuova procedura |
| Scheda 8<br>2011/0480          | Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva           | MM     | No                  | Nuova procedura |

**PROCEDURE INFRAZIONE**  
**SALUTE**

| Numero                 | Oggetto   | Stadio | Impatto Finanziario | Note             |
|------------------------|---|--------|---------------------|------------------|
| Scheda 9<br>2011/0228  | Mancata attuazione della Direttiva 2010/81/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol  | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 10<br>2011/0227 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/70/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I  | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 11<br>2011/0225 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/58/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione   | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 12<br>2011/0224 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/39/UE che modifica l'all. I della Dir. 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 13<br>2011/0223 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/28/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil   | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 14<br>2011/0222 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/27/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo  | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 15<br>2011/0221 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/15/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide  | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 16<br>2011/0220 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/14/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan  | MM     | No                  | Nuova procedura  |
| Scheda 17<br>2010/0814 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/4/UE che modifica l'allegato III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico  | MM     | No                  | Stadio invariato |

**PROCEDURE INFRAZIONE**  
**SALUTE**

| Numero                        | Oggetto   | Stadio | Impatto Finanziario | Note             |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|------------------|
| <b>Scheda 18</b><br>2010/0813 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/73/UE che modifica gli allegati III e VI della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico  | MM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 19</b><br>2010/0684 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva. | MM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 20</b><br>2010/0526 | Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.                   | PM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 21</b><br>2010/0522 | Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfaclorosaloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.   | MM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 22</b><br>2010/0521 | Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.    | MM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 23</b><br>2009/4583 | Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.   | MM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 24</b><br>2009/0515 | Mancata attuazione della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.                                      | PM     | No                  | Stadio invariato |
| <b>Scheda 25</b><br>2008/2030 | Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.   | PM     | Sì                  | Stadio invariato |

**PROCEDURE INFRAZIONE  
SALUTE**

| Numero                 | Oggetto  | Stadio        | Impatto Finanziario | Note             |
|------------------------|--|---------------|---------------------|------------------|
| Scheda 26<br>2007/4516 | Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997. | PM            | Sì                  | Stadio invariato |
| Scheda 27<br>2007/2443 | Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.   | SC<br>C-19/10 | Sì                  | Stadio invariato |

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0489– ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la Direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni di impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica.

L'art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 15 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, gli stessi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/8/UE mediante Decreto del Ministero della Salute del 16 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 2 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0487 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/38/UE mediante Decreto del Ministero della Salute del 30 dicembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0486 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI – 220).

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, gli stessi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/29/UE mediante Decreto del Ministero della Salute adottato in data 30 dicembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0484** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/11/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/11/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0483 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/10/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/10/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0482 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l’inclusione nell’allegato I del fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/9/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE per estendere l’inclusione nell’allegato I del fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/9/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2011/0481 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/8/UE che modifica la Direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/8/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Salute****Procedura di infrazione n. 2011/0480 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/7/UE recante modifica della Direttiva 98/8/CE al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva

L’art. 2 della medesima prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 31 gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non sono stati ancora comunicati, i medesimi non siano stati neppure emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/7/UE mediante Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 24 febbraio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.